



CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Anno 2020 n. 54

Agevolazioni da "Decreti COVID"

Diritto Camerale 2020

Nuovo Credito R&S – Bozza Decreto

Attuazione del MISE

Studio Mantovani & Associati s.s.

Consulenza Aziendale Commerciale e tributaria

Partners associati:
Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:
Arvetti D.ssa Nives
Campostrini Rag. Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Olivetti Dott. Marcello
Pinzetta D.ssa Luisa
Scassa D.ssa Sara
Sega D.ssa Barbara
Barretta Dott. Stefano
Freddi Dott.ssa Katia

Mantova – Palazzo Magni Via Acerbi 35 Telefono 0376369448 224070/1 Telefax 0376/369449 Codice fiscale e P. IVA 01681060206

Email: stumant@mantovanieassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it

Sito: www.mantovanieassociati.it Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001:2015 per le procedure relative a:

- > Progettazione ed erogazione di:
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - o Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
- Servizi amministrativi;
- > Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 005



AVVISO IMPORTANTE ALLA CLIENTELA

A fronte delle numerose richieste pervenute in questi giorni Si informa la clientela che per le seguenti agevolazioni previste dai "Decreti COVID" emanati dal Governo:

- Credito d'imposta sanificazione locali e acquisto Dispositivi di Protezione Individuali;
- Credito d'imposta "Bonus canoni di locazione immobili";
- Contributo a fondo perduto PMI a fronte di calo del fatturato.

MANCANO ALLA DATA ODIERNA I DECRETI ATTUATIVI E/O I CODICI TRIBUTO PER POTERNE BENEFICIARE

Lo Studio fornirà tempestiva comunicazione non appena verranno resi noti i provvedimenti di cui sopra per la definizione delle modalità di calcolo e di fruizione dei suddetti benefici.



Diritto camerale annuale Approvazione delle maggiorazioni Termini di versamento DIRITTO CAMERALE ANNUALE PER IL 2020

Relativamente al 2020, il diritto camerale annuale è dovuto nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011 ridotte del 50%, in applicazione dell'art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90 (conv. L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi del tributo.

Come riepilogato dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico 11.12.2019 n. 347962, le misure del tributo variano in base alla Sezione, ordinaria o speciale, del Registro in cui l'impresa è iscritta.

Sezioni speciali del Registro delle imprese

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle seguenti misure:

- società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
- società tra avvocati ex D.Lgs. 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- imprese individuali: 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).

Sezione ordinaria del Registro delle imprese

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:

- imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2019, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto dalla sede principale con un massimo di 100,00 euro).

Soggetti iscritti al REA

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, nella misura fissa pari a 15,00 euro.

Unità locali e sedi secondarie di imprese estere

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l'importo di 55,00 euro.

MAGGIORAZIONI DELIBERATE DALLE CAMERE DI COMMERCIO

Nel procedimento di computo del diritto camerale, vanno considerate anche le maggiorazioni, fino al 20%, eventualmente deliberate dalle singole Camere di Commercio.



A partire dal 2017, per effetto delle modifiche apportate all'art. 18 co. 10 della L. 580/93 dal D.Lgs. 219/2016, dette maggiorazioni devono essere:

- dirette a finanziare programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese;
- autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico.

Maggiorazioni per il triennio 2020-2022

Il DM 12.3.2020, pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo economico il 27.3.2020, ha approvato e autorizzato le maggiorazioni del diritto camerale annuale dovuto per il triennio 2020, 2021 e 2022, sulla base delle richieste avanzate dalle singole Camere di Commercio.

Sostanzialmente, tutte le Camere di Commercio hanno deliberato una maggiorazione del 20%, con la sola esclusione della Camera di Commercio di Perugia che ha deliberato un aumento del 10%.

Applicabilità delle maggiorazioni e termini di versamento

In base all'art. 1 co. 7 del DM 12.3.2020, le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2020, al versamento del diritto annuale (senza la maggiorazione) possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (ai sensi dell'art. 17 co. 3 lett. b) del DPR 435/2001), cioè entro:

- il 30.11.2020, per i soggetti "solari";
- l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta, per i soggetti "non solari".

Presupponendo, in assenza di una precisa indicazione, che le maggiorazioni trovino applicazione a seguito della pubblicazione del decreto sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, avvenuta il 27.3.2020, è possibile distinguere tra:

- le imprese che, a tale data, hanno già provveduto al versamento del tributo (siano esse nuove imprese che si sono iscritte per la prima volta al Registro delle imprese nel 2020, oppure imprese già iscritte in anni precedenti), le quali dovranno provvedere al conguaglio entro il prossimo 30.11.2020 (ovvero l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta, per i soggetti "non solari");
- le imprese che, a tale data, non hanno invece ancora effettuato il pagamento, le quali versano il tributo alle scadenze ordinarie (coincidenti, cioè, con quelle per il primo acconto delle imposte sui redditi), applicando automaticamente le maggiorazioni autorizzate.



NUOVO CREDITO DI IMPOSTA RICERCA SVILUPPO E INFORMATIZZAZIONE DELLE IMPRESE

È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l'attesissimo decreto ministeriale attuativo del nuovo credito d'imposta R&S&I introdotto dall'articolo 1, commi 198-207, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), provvedimento a cui era demandata in particolare la definizione del perimetro applicativo della disciplina valevole per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

E' un provvedimento di svolta che segna una netta discontinuità rispetto a quanto accaduto sino al 31 Dicembre 2019 e l'auspicio è che le disposizioni attuative siano complete ed esaustive soprattutto per tracciare una rotta per le imprese per la corretta quantificazione e scelta delle risorse fruibili.

Quanto sopra risulta necessario per prevenire tutto il contenzioso che si è sviluppato e che è destinato ad incrementarsi sulle precedenti versioni di tali crediti di imposta a causa di una norma lacunosa e di interpretazioni ondivaghe di Agenzia delle Entrate e MISE.

Lo scopo della pubblicizzazione della scheda che segue e della copia della bozza del Provvedimento Attuativo (qui allegato) serve per orientare sin da ora i comportamenti, le scelte e gli investimenti delle aziende clienti per potere arrivare alla conclusione dell'esercizio 2020 adeguatamente informati e preparati sulle possibilità di ritorno fiscale sugli investimenti ed i lavori svolti o da svolgere.



Le modalità attuative del nuovo credito R&S&I

Oggetto del decreto attuativo emanato dal Mise sono i seguenti aspetti:

- la definizione dell'ambito applicativo oggettivo del nuovo credito d'imposta R&S&I, in particolare i criteri generali di classificazione sul piano tecnico delle attività di R&S di cui al comma 200, delle attività di IT di cui al comma 201 e delle attività di design e ideazione estetica di cui al comma 202;
- l'individuazione degli obiettivi di transizione digitale 4.0 e di transizione ecologica, in presenza dei quali il credito per le attività di IT spetta in misura potenziata (aliquota del 10% in luogo del 6%);
- le regole di determinazione e imputazione temporale delle spese ammissibili;
- precisazioni sugli oneri documentali di talune categorie di spese ammissibili.

Per quanto concerne i criteri generali di classificazione delle attività il Mise recepisce da un lato, per la R&S e l'IT, i criteri elaborati in sede Ocse rispettivamente nel Manuale di Frascati 2015 e nel Manuale di Oslo 2018, spingendosi ad un'identificazione più puntuale delle attività ammissibili al credito d'imposta mediante descrizione delle finalità e dei risultati.

Il principio generale che accomuna le tre fattispecie di attività ammissibili è la rilevanza di attività intraprese in periodi d'imposta precedenti e proseguite nel periodo successivo a quello in corso al 31.12.2019.

Nella seguente tavola sinottica sono riepilogati i **criteri generali di classificazione** della attività come R&S, IT e design e ideazione estetica.

	Attività di R&S	
	Articolo 1, comma 200, L. 160/2019	
Aliquota credito d'imposta 12%		
Ricerca fondamentale	Definizione: lavori sperimentali o teorici. Finalità: acquisizione di nuove conoscenze in ambito scientifico o tecnologico, mediante analisi di proprietà e strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza prevedere un'applicazione o utilizzo particolare a breve termine. Risultati: schemi o diagrammi esplicativi o teorie interpretative.	
Ricerca industriale	Definizione: lavori originali. Finalità: individuazione delle possibili applicazioni delle nuove conoscenze acquisite dalla ricerca fondamentale	



	oppure individuazione di nuove soluzioni a un predeterminato scopo o obiettivo pratico. Approfondire le conoscenze esistenti per risolvere problemi pratici di carattere scientifico o tecnologico. Risultati: modelli di prova.
Sviluppo sperimentale	Definizione: lavori sistematici basati sulle conoscenze esistenti. Finalità: acquisizione di ulteriori conoscenze e raccolta di informazioni tecniche per lo sviluppo di nuovi prodotti o processi di produzione o per migliorare significativamente quelli esistenti. Le modifiche significative devono avere il carattere di novità e non rappresentare semplicemente l'utilizzo delle conoscenze dello stato dell'arte del settore. Risultati: prototipi o impianti pilota.

Attività di IT

Articolo 1, comma 201, L. 160/2019

Aliquota credito d'imposta 6%

Innovazione Tecnologica (IT)

Definizione: lavori diversi da quelli di R&S.

Finalità: realizzazione o introduzione di prodotti (beni materiali, immateriali e servizi) o processi (processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica) nuovi o significativamente migliorati rispetto all'impresa stessa. Risultati:

Beni o servizi che si differenziano da quelli dell'impresa per:

- caratteristiche tecniche
- componenti
- materiali
- software embedded
- facilità d'impiego e semplificazione di utilizzo
- maggiore flessibilità
- prestazioni e funzionalità

Processi che si differenziano da quelli dell'impresa per:



- tecnologie utilizzate
- impianti macchinari e attrezzature
- software
- efficienza di risorse impiegate
- affidabilità e sicurezza dei soggetti coinvolti nei processi aziendali

Attività di design e ideazione estetica

Articolo 1, comma 202, L. 160/2019

Aliquota credito d'imposta 6%

Design e ideazione estetica

Definizione: lavori diversi da quelli di R&S e di IT.

Finalità: realizzazione o introduzione di prodotti (oggetti industriali e artigianali, componenti, imballaggi, presentazioni, simboli grafici, caratteri tipografici) significativamente innovati rispetto all'impresa stessa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici e non funzionali.

Risultati:

Beni che si differenziano da quelli dell'impresa per:

- caratteristiche delle linee
- caratteristiche dei contorni
- colori
- struttura superficiale
- ornamenti

Design e ideazione estetica nel settore moda e nei settori a rinnovo periodico dei prodotti

Definizione: attività di concezione o realizzazione di nuove collezioni o campionari.

Finalità: introduzione di collezioni o campionari che presentino **elementi di novità** rispetto ai precedenti dell'impresa.

Risultati:

Collezioni o campionari nuovi per l'impresa per:



- tessuti o materiali utilizzati
- combinazione di tessuti/materiali
- disegni e forme
- colori
- altri elementi rilevanti, eccetto l'aggiunta di un singolo prodotto o modifica di una sola caratteristica (es. colore o un solo elemento di dettaglio)

I criteri generali di classificazione sopra esposti esprimono un concetto di R&S come attività innovativa altamente qualificata, che persegue un progresso tecnico o scientifico nel settore in cui l'impresa opera.

Il perseguimento del progresso si intende realizzato anche nei seguenti casi:

- impiego non facilmente attuabile di conoscenze preesistenti ad un altro campo;
- **obiettivo non raggiunto** o non pienamente realizzato;
- obiettivo già raggiunto o perseguito da altri soggetti, ma le cui informazioni non sono accessibili all'impresa (ad eccezione del caso in cui gli "altri soggetti" siano parti correlate all'impresa);
- obiettivo perseguito contemporaneamente e in modo similare da imprese concorrenti indipendenti.

Il testo del decreto ministeriale individua inoltre le fattispecie di attività di IT rilevanti per l'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta dal 6% al 10%, nel rispetto del massimale di 1,5 milione di euro, prevista dal comma 203, dell'articolo 1, L. 160/2019:

- le attività di IT con obiettivi di innovazione digitale 4.0;
- le attività di IT con obiettivi di transizione ecologica.

Sono definite attività di IT finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 le seguenti: "i lavori svolti nell'ambito di proqetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione del valore".

Sono definite attività di IT finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica le seguenti: "i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare così come declinati dalla comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell'11 marzo 2020".

Gli obiettivi di transizione ecologica sono dunque ispirati al paradigma dell'economia circolare, la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione e nell'utilizzo di componenti e materiali.

L'individuazione degli obiettivi sopra indicati è operata nel D.M. attraverso un'elencazione esemplificativa e non esaustiva delle fattispecie progettuali di maggior rilievo alle quali può ricollegarsi il perseguimento di obiettivi rilevanti



rispettivamente sul piano dell'innovazione digitale 4.0 e della transizione ecologica.

In caso di applicazione dell'aliquota maggiorata del 10% è richiesta dal decreto attuativo la seguente **informativa da indicare nella relazione tecnica** di cui al comma 206, dell'**articolo 1, Legge di Bilancio 2020**:

- descrizione degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o transizione ecologica perseguiti o implementati;
- descrizione dello stato di fatto iniziale;
- descrizione del progetto di IT;
- descrizione della configurazione finale attesa;
- definizione dei criteri qualitativi e/o quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione.

Nella seguente tavola sinottica sono riepilogate le fattispecie progettuali citate a titolo esemplificativo dal Mise:

Progetti di IT con obiettivi di innovazione digitale 4.0 Aliquota credito d'imposta 10%

- a) digital service backbone, soluzioni per l'integrazione comune dei componenti, moduli e sistemi di un'architettura aziendale con un'interconnessione trasparente, sicura e affidabile di dispositivi hardware e software
- b) soluzioni migliorative della **gestione operativa della produzione** mediante:
 - ottimale assegnazione dei lavori alle macchine
 - sequenziamento delle attività
 - gestione della forza lavoro
 - abbinamento e predisposizione tempificata di utensili e attrezzature

allo scopo di migliorare:

- l'utilizzo delle macchine
- i *lead time* di produzione
- i costi
- le prestazioni di consegna
- c) l'integrazione, con tecnologie digitali, tra il sistema informatico e le fasi del processo produttivo



- d) soluzioni di pianificazione e simulazione dei processi produttivi che definiscano:
 - le traiettorie di processo
 - i parametri ottimali di lavorazione

consentendo di migliorare:

- prestazioni
- qualità
- costi
- soluzioni per la definizione e generazione sistematica dei KPI's, indicatori chiave degli obiettivi aziendali, tramite produzione e raccolta automatica dei dati di processo
- soluzioni per la generazione di report di analisi relative al funzionamento delle risorse:
 - analisi descrittive
 - analisi diagnostiche
 - analisi predittive
 - analisi prescrittive
- g) soluzioni che consentano il suggerimento, tramite sistemi, piattaforme e applicazioni IT, di azioni correttive di processo:
 - inviare *alert* o *feedback* su derive di processo
 - realizzare processi e sistemi adattativi
- h) digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree:
 - manutenzione predittiva delle macchine utensili CNC
 - tracciabilità di processo/prodotto
 - logistica, magazzino, movimentazione
 - controllo qualità
 - tracciatura automatica delle specifiche di qualità di prodotto, di materie prime etc..

- - i) digitalizzazione delle interazioni tra operatori delle filiere:
 - messa a punto di modelli di condivisione informazioni
 - messa a punto di protocolli e metodi per il tracciamento dei prodotti nella filiera
 - l) soluzioni di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio con funzioni accessibili *on demand* e da qualsiasi luogo interconnettibile soluzioni atte allo *smart working*
 - m) **riprogettazione delle funzioni, architettura, moduli, connettività** dei beni strumentali per consentire **soluzioni pay per use** di macchine e sistemi di produzione
 - n) **soluzioni specifiche di** *blockchain, cybersecurity, edge* e *cloud computing* per garantire la sicurezza dei sistemi

Progetti di IT con obiettivi di transizione ecologica Aliquota credito d'imposta 10%

- a) ecodesign ovvero progettazione di prodotti sostenibili di maggiore durata concepiti:
 - per il recupero delle proprie funzioni
 - per il recupero dei materiali
- b) **realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso**, anche sfruttando riuso e riciclo crosssettoriali
 - nella produzione
 - nell'utilizzo di componenti e materiali
- c) **simbiosi industriale**, ovvero modelli sinergici tra sistemi industriali di uno specifico ambito economico territoriale con rapporti di interdipendenza tra risorse materiali ed energetiche



- d) **soluzioni tecnologiche per il recupero** atte a ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso
- e) tecnologie e processi di **disassemblaggio e/o** *remanufacturing* intelligenti per prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale
- f) soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione del suo stato post-uso
- g) introduzione di **modelli di business** *product-as-a-service* per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali

Il testo del decreto si preoccupa inoltre di dettare disposizioni comuni per la corretta individuazione delle spese ammissibili di cui ai commi 200, 201 e 202, dell'articolo 1 L. 160/2019, in materia di:

- imputazione temporale delle spese ammissibili;
- determinazione delle spese ammissibili;
- oneri documentali per alcune categorie di spese ammissibili.

L'imputazione temporale e la determinazione delle spese ammissibili devono risultano ispirate ai **principi generali di effettività**, **pertinenza e congruità**.

Sono considerate spese ammissibili al nuovo credito R&S&I quelle fiscalmente imputabili, in base al criterio di competenza dell'articolo 109, commi 1 e 2, Tuir, al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

La regola di imputazione temporale degli investimenti ammissibili per competenza assume carattere generale e prescinde dai principi contabili adottati e dal regime di determinazione del reddito dell'impresa.

Analogamente a quanto previsto dalla previgente disciplina del credito d'imposta R&S di cui all'articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii. e del credito d'imposta formazione 4.0 di cui all'articolo 1, commi 46–56, L. 205/2017 e ss.mm.ii., le spese di certificazione contabile riconosciute in aumento del credito d'imposta, per le sole imprese non soggette *ex lege* a revisione legale dei conti, si considerano imputabili al medesimo periodo di effettuazione degli investimenti ammissibili.

Per quanto riguarda la **determinazione delle spese ammissibili** si fa riferimento **all'importo fiscalmente deducibile** nel medesimo periodo d'imposta, in particolare:



- le quote di ammortamento relative a beni materiali mobili e software di cui alla lettera b), dell'articolo 1, commi 200, 201 e 202, L. 160/2019, rilevano nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile ai sensi degli articoli 102 e 103 del Tuir, in proporzione all'effettivo utilizzo nell'ambito delle attività ammissibili;
- le quote capitali dei canoni di leasing rilevano nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile ai sensi dell'articolo 102, comma 7, Tuir;
- le quote di ammortamento relative ai beni immateriali impiegati direttamente e in via esclusiva in attività di R&S, le c.d. "spese per privative industriali" della lettera d), dell'articolo 1, comma 200, L. 160/2019, rilevano nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile ai sensi dell'articolo 103 Tuir.

In deroga al criterio generale di competenza restano escluse dalle spese ammissibili al nuovo credito R&S&I le quote di ammortamento dei beni immateriali e software il cui costo è già incluso nelle spese ammissibili della previgente disciplina dell'articolo 3 D.L. 145/2013.

Per le imprese che determinano il reddito su base catastale o forfetaria le spese di cui sopra assumono rilievo per il *quantum* che sarebbe stato "virtualmente deducibile in via analitica nel periodo d'imposta agevolabile".

Il decreto attuativo specifica inoltre i criteri di determinazione delle spese del personale della lettera a) sia in riferimento al rapporto di lavoro subordinato, sia in riferimento alla maggiorazione del 50% della base di calcolo per giovani ricercatori neoassunti impiegati esclusivamente nella R&S o giovani qualificati neoassunti impiegati esclusivamente nell'IT o nel design e ideazione estetica, sia in riferimento a prestazioni lavorative rese da amministratori o soci.

Fra le più rilevanti precisazioni e novità si segnala l'introduzione delle seguenti limitazioni antielusive nella determinazione di spese ammissibili per prestazioni lavorative rese da amministratori e soci:

- ammissibilità dei soli compensi fissi ordinari annui;
- **limite quantitativo** di ammissibilità di tali spese pari **al 50% del compenso fisso ordinario annuo**;
- ammissibilità subordinata all'effettivo pagamento dell'intero compenso fisso nel periodo d'imposta agevolato;
- ammissibilità subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa circa l'effettiva partecipazione dei soggetti in questione alle attività agevolabili e la congruità delle spese (la novità è estesa ai familiari dell'imprenditore, dei soci e degli amministratori).

Nella seguente tavola sinottica sono riepilogati i criteri di determinazione delle spese del personale specificati dal Mise nel testo del decreto:



Spese del personale in rapporto di lavoro subordinato

Assumono rilevanza le seguenti **voci di costo**, da rapportare alle ore o giornate impiegate in attività ammissibili:

- la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali
- i ratei di **TFR**
- le mensilità aggiuntive
- le ferie
- i permessi
- le indennità di trasferta, limitatamente al caso di attività svolte fuori sede.

Spese del personale che concorrono a formare la base di calcolo con maggiorazione del 50%

Concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% le spese dei giovani qualificati, destinati **in via esclusiva alle attività ammissibili**, con le seguenti caratteristiche:

- assunti nel periodo d'imposta agevolato
- assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche part-time)
- di età < 35 anni alla data di assunzione
- al primo impiego con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato (non rileva ai fini del requisito un precedente contratto di apprendistato)

Spese delle prestazioni lavorative di soci o amministratori di società o enti

- Sono escluse le seguenti voci:
 - compensi variabili
 - somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili
- Introdotto un limite quantitativo pari al 50% del compenso fisso ordinario annuo
- Ammissibilità della spesa subordinata all'effettivo pagamento dell'intero importo del compenso nel periodo d'imposta agevolato



 Ammissibilità della spesa subordinata a dichiarazione sostituiva di atto notorio del legale rappresentante

Il decreto ministeriale contiene infine le **precisazioni in materia di oneri documentali,** in relazione alle spese del personale e alle spese di utilizzo dei beni strumentali, materiali e software, inclusi nel calcolo del credito d'imposta R&S&I, come di seguito riepilogato:

Spese del personale – lettera a)

Nella documentazione contabile oggetto di certificazione devono essere compresi:

- i **fogli presenza nominativi giornalieri** recanti le ore impiegate in attività ammissibili (c.d. *timesheet*)
- firmati dal legale rappresentante o dal responsabile delle attività

Spese delle prestazioni lavorative di soci o amministratori di società o enti e loro parti correlate – lettera a)

L'ammissibilità delle spese è subordinata a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa, attestante:

- l'effettiva partecipazione di soci, amministratori e loro familiari alle attività ammissibili
- la congruità dell'importo del compenso ammissibile rispetto
- 1. al lavoro prestato
- 2. alle competenze tecniche
- 3. al lavoro prestato dagli altri soggetti impiegati in attività ammissibili

Spese di utilizzo dei beni strumentali – lettera b)

Nella documentazione contabile oggetto di certificazione deve essere compresa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa o dal responsabile delle attività ammissibili, attestante:

TI.

- la misura di impiego dei beni in attività ammissibili
- il periodo di impiego dei beni in attività ammissibili

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani